

UBS Europe SE, Succursale Italia

Foglio Informativo Pegno

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UBS Europe SE, Succursale Italia

Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 - Milano

Tel.: 800-220398 (Numero Verde Gratuito) – Fax: 02-76265449

Sito Internet: www.ubs.com/wmitalia

Codice ABI: 3041.1

N° iscrizione albo banche e gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia: 8064

N° iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 09620170960

N° iscrizione al R.E.A. di Milano: 2102412

Codice Fiscale: 09620170960

Partita IVA: 10542380968

Sistemi di Garanzia cui la banca aderisce: (i) Fondo Regolamentare Tedesco per la Protezione dei Depositi (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH); (ii) Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken); (iii) Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken)

Nel caso di offerta fuori sede, generalità dell'incaricato della banca:

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Tel.: _____

Email: _____

Fax: _____

Qualifica _____

Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con Delibera Consob N. _____ del _____

CHE COS'E' IL PEGNO

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura alla Banca (il creditore) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

In particolare il pegno può avere ad oggetto:

- titoli o strumenti finanziari (azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore);
- denaro;
- il valore degli strumenti finanziari dematerializzati presenti in un determinato deposito/conto titoli di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario o nell'ambito di un servizio di gestione; il pegno di valore presuppone la clausola di rotatività, che consente la sostituzione degli strumenti finanziari presenti sul conto con altri, sempre fino al limite del valore inizialmente stabilito;
- crediti che possono derivare anche da polizze assicurative e quote di fondi comuni di investimento quando le quote del fondo sono depositate presso la banca depositaria in un certificato cumulativo.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno

ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (“Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni, e D.Lgs. n. 58/1998).

Principali rischi:

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può escutere la garanzia e, quindi, per esempio, far vendere, con il preavviso pattuito, il bene oggetto del pegno con soddisfazione sul ricavato della vendita fino alla concorrenza del proprio credito, o riscuotere il credito ex art. 2803 c.c., ritenendo il denaro ricevuto nella misura sufficiente a soddisfare il proprio credito nei confronti del Costituente, restituendo il residuo al Costituente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| | |
|---|-----------|
| Commissioni per acquisizione garanzia | Nessuna |
| Spese postali per invio documenti cartacei (es. comunicazioni periodiche, comunicazioni varie relative al rapporto) | 0,00 Euro |
| Spese per gestione comunicazioni agli emittenti, banca depositaria e banca corrispondente in caso di sostituzione delle azioni/quote di OICR | 3,90 Euro |
| Imposta di bollo | Esente |
| Frequenza delle comunicazioni periodiche | Annuale |

RECESSO E RECLAMI

Recesso in caso di pegno

Il pegno permane nella sua integrità e rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/constituente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia resta in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della Banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorataria vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 20 giorni.

Reclami – definizione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente ed il Costituente, ove soggetto diverso, possono presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami di UBS Europe SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico n. 3, 20121 Milano, o tramite fax al n. 02.76265838, o in via informatica all'indirizzo e-mail sh-ufficio reclami-

ub@ubs.com, o sempre per iscritto mediante consegna dello stesso alla filiale dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami della Banca riscontra la richiesta del Cliente o del Costituente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Il Cliente o il Costituente - qualora siano rimasti insoddisfatti dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non hanno avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - , prima di ricorrere all'autorità giudiziaria devono attivare il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. 28/2010. A questo riguardo, UBS aderisce al "Conciliatore Bancario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n° 54, telefono 06.674821, Fax 0667482250, e-mail: associazione@conciliatorebancario.it). Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo, nonché la possibilità per il Cliente o il Costituente e UBS di concordare, anche in una fase successiva alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, l'esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria.

Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità per il Cliente o il Costituente di presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso le filiali della Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito da Banca d'Italia, parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato D.Lgs. 28/2010.

Legenda

| | |
|--|--|
| Gestione accentrata | Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. |
| Costituente | Persona fisica o giuridica che sottoscrive l'atto di pegno a favore della Banca a garanzia del finanziamento rilasciato dalla Banca a favore del Cliente. |
| Strumenti finanziari | Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc. |
| Strumenti finanziari dematerializzati | Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili. |